



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. /2024, promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), Parte_2 (c.f. C.F._2), Parte_3 (c.f. C.F._3) e Parte_4 (c.f. C.F._4), tutti rappresentati e difesi dall'avv. presso il suo studio, in , via n. , con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1

ATTORI - OPPONENTI

contro

Controparte_1 (c.f./p.iva P.IVA_1), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, e, per essa, la sua mandataria, Controparte_2 c.f./p.iva P.IVA_2), in persona del suo Consigliere delegato, rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , n. , con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2

CONVENUTA - OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione *ex artt. 615, co. I e 617, co. I, c.p.c.*

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni *ex art. 189, co. 1, n. 1), c.p.c. del 19.9.2025.*

Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta.

Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri *Parte_1* *Parte_2* *Pt_3* [...] e *Parte_4* nella loro qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società [REDACTED], proponevano opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precezzo, notificato loro, per l'importo di €. 177.443,78, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. /2011, emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.7.2011, in favore di *Controparte_3* munito di formula esecutiva in data 26.8.2011, non opposto e, quindi, divenuto definitivo.

A fondamento della promossa opposizione, gli attori deducevano: (i) la nullità del precezzo per difetto di titolarità di azione in capo alla mandataria, *Controparte_2* in ragione della sua mancata iscrizione nel registro delle società autorizzate al recupero dei crediti bancari di cui all'art. 106 TUB con conseguente nullità della delega conferita da *Controparte_1* (ii) il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo alla cessionaria, *Controparte_1* per non aver, quest'ultima, adeguatamente documentato il contratto di cessione concluso, nel 2016, con *Controparte_3* né l'asserita inclusione, in detta operazione, del debito intimato in pagamento; (iii) la nullità (totale o parziale) del contratto di fideiussione *omnibus* sottoscritto per violazione dell'art. 2 della legge *antitrust* n. 287 del 1990 in ragione della sua conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato, nel 2005, dall'AGCOM e dalla Banca d'Italia; (iv) la conseguente sopravvenuta inefficacia della garanzia fideiussoria per inutile scadenza del termine di azione verso il garante stabilito dall'art. 1957 c.c.; (v) l'indeterminatezza del credito azionato e, segnatamente, la mancanza di certezza e liquidità delle somme indicate nell'atto di precezzo opposto, a titolo di capitale e interessi, per mancata enunciazione dei relativi criteri di calcolo, anche alla luce del soddisfacimento parziale del credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. /2013.

Stanti le suesposte premesse, gli opposenti concludevano, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale *ex adverso* azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti, previo accertamento dell'assenza di un diritto della cessionaria, *Controparte_1* ad agire esecutivamente nei loro confronti, con riqualificazione dell'azione in termini di opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* e contestuale rimessione della decisione innanzi al giudice competente (*translatio indicis*), previa eventuale concessione di un termine non inferiore a quaranta giorni per far valere la dedotta abusività delle clausole del contratto di fideiussione sottoscritto, sospendendo, nelle more, l'esecutorietà del titolo esecutivo sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza *ex art. 649 c.p.c.*, da avanzarsi a cura dei debitori consumatori; il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.3.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, *Controparte_1* a mezzo della sua mandataria *Controparte_2* contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari in quanto palesemente privi di fondamento, oltre che parzialmente inammissibili in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, costituente il titolo della pretesa creditoria rivendicata, specie considerando l'assenza, in capo agli opposenti, della qualifica di consumatori e, conseguentemente, dei presupposti legittimanti la tutela rafforzata elaborata a livello giurisprudenziale.

A ulteriore confutazione delle avverse argomentazioni, parte convenuta eccepiva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo *ex art. 106 TUB* per la sola *Controparte_4* *Controparte_5* e non anche per la *CP_6* *Controparte_2* munita, per converso, dell'apposita licenza prevista dall'*art. 115 TULPS*, come da indicazioni esplicative rese, in materia, dalla Banca d'Italia e recepite dalla giurisprudenza.

Da ultimo, poi, la stessa, documentava la propria legittimazione attiva mediante produzione degli estratti dei contratti di cessione, comprovanti l'avvenuto trasferimento del credito.

In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.

1.2 – All'udienza del 18.4.2024, fissata per la sola decisione sull'istanza di sospensione avanzata dagli opposenti nell'atto introduttivo, questi ultimi eccepivano, per la prima volta, l'erronea indicazione, nell'atto di precezzo opposto, dell'intero importo, dai medesimi dovuto, in solito tra loro, indistintamente, senza alcun riferimento agli importi, da ciascuno, garantiti, sicché, gli stessi, chiedevano, quantomeno, la sospensione del titolo con riguardo alle somme eccedenti i limiti della garanzia, singolarmente, prestata.

In accoglimento della predetta richiesta, con ordinanza resa in data 23.4.2024, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, disponeva, dunque, la sospensione parziale del titolo esecutivo limitatamente alle somme precettate eccedenti gli importi di €. 149.600,00 nei confronti dei sig.ri *Parte_1* e [...] *Parte_2*

di €. 70.400,00 nei confronti delle signore *Parte_3* e *Parte_4* provvedendo, altresì, a statuire sulla separazione della domanda formulata dagli attori con riguardo all'abusività delle clausole dei contratti di fideiussione conclusi, previa sua qualificazione come opposizione tardiva a d.i., da riassumersi *ex art. 650 c.p.c.* innanzi al Giudice funzionalmente competente, rinviando per il prosieguo, all'udienza del 26.09.2024.

In seguito, la causa, istruita a livello documentale, veniva trattenuta decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini *ex art. 189 c.p.c.*, previamente concessi.

2.

Da un punto di vista squisitamente processuale, deve evidenziarsi come, a seguito dell'avvenuto stralcio di parte delle contestazioni sollevate dagli opposenti per effetto della loro rimessione innanzi al Giudice competente per l'opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*, la presente disamina non può che incentrarsi sui restanti motivi di opposizione formulati.

Conseguentemente, esulano dall'odierno contendere le questioni afferenti alla presunta nullità della fideiussione *omnibus* sottoscritta, la cui trattazione è da ritenersi, in ogni caso, inammissibile in questa sede tenuto conto dei generali limiti che il giudice dell'opposizione a precezzo incontra nel sindacare il contenuto decisorio dei titoli esecutivi di formazione giudiziale, specie laddove - come nel caso in esame - siano dedotti fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito (cfr. Cass., ord. n. 13949 del 20.5.2024).

Difatti, come rammentato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “*debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precezzo le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo*” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 25.5.2007).

Ciò per l'evidente ragione che, in sede di opposizione a preceitto fondata su un titolo esecutivo giudiziale, non è ammissibile un controllo a ritroso sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento stesso, al di fuori delle impugnazioni tipiche (si vedano, tra le tante, Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 8331/2001; Cass. civ. n. 12911/2012; Cass. civ. n. 14636/2017; di recente, si veda Cass. civ. n. 3716/2020).

Pertanto, considerato che *"nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 5.9.2008).

2.1 – Tanto chiarito, venendo alle doglianze esaminabili in questa sede, va premesso, in punto di diritto, che la cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti e nella successiva conversione di tali crediti in titoli negoziabili collocabili sul mercato.

Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le società veicolo (c.d. "SPV") di cui all'art. 3 della L. n. 130 del 1999, iscritte in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

L'art. 2 della L. n. 130 del 1999 prevede, poi, che, in presenza di credito cartolarizzato, l'attività di c.d. *servicing*, finalizzata alla riscossione dei crediti ceduti nonché ai servizi di cassa e di pagamento, debba essere svolta solo dalle società vigilate, iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, preventivamente indicate nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e corrispondenti, quindi, alle società indicate nei singoli prospetti informativi afferenti i titoli collocati sul mercato.

La legge, quindi, introduce uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito e quello incaricato del relativo recupero.

Al *servicer* fanno, pertanto, capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato.

Il legislatore ha, in sostanza, voluto che tali compiti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato e la tutela del mercato più in generale - vengano effettuati da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, diversi dalla stessa società veicolo.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo *ex art. 106 TUB* sono, infatti, sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si è diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB attraverso una sub-delega del c.d. "*master servicer*" nei confronti dello "*special servicer*".

Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.9.2016 (doc. 2 opposta) e successivamente rettificato con avviso, del pari pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 30.7.2022 (doc. 3, opposta) risulta che la società veicolo, *Controparte_1* iscritta all'albo *ex art. 106 TUB* (doc. 13 opposta, pag. 5) abbia conferito mandato al "*Controparte_*", *Controparte_5* parimenti iscritta all'albo *ex art. 106 TUB* (doc. 3 opposta, pag. 7), per la riscossione, amministrazione e gestione del credito, con facoltà, poi, di quest'ultima, di rivolgersi, in qualità di *CP_6* incaricata della gestione del credito ceduto, a *Controparte_2* non iscritta all'albo *ex art. 106 TUB* ma munita della licenza *ex art. 115 TULPS*, come pacificamente affermato dalle parti.

Secondo gli opposenti, il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso da banche o intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo implicherebbe la nullità del relativo mandato con conseguente invalidità derivata degli atti compiuti nell'esercizio della predetta attività.

Tale assunto non può dirsi condivisibile.

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., 8.3.2024, n. 7243;) - anche in virtù della comunicazione della Banca d'Italia dell'11.11.2021 (*"Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza"*) - l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici ma non già ai fini della validità del mandato negoziale conferito.

In questi termini, dunque, non sussiste il difetto di rappresentanza del soggetto incaricato al recupero del credito (*"special servicer o sub servicer"*) – nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione – anche qualora non sia iscritto nell'albo *ex art. 106 T.U.B.* (D.lgs. 385/1993).

Peraltro, come ulteriormente evidenziato *"il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il predetto art. 106 (...). Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interrenti, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità 'derivata'."* (Cass. Civ., 3.5.2024, n. 12007).

Tanto basta, dunque, per disattendere l'eccezione in esame.

2.2 - Parimenti privo di fondatezza è il motivo di opposizione afferente a una presunta carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla cessionaria, odierna convenuta.

In particolare, quest'ultima, all'atto della sua costituzione in giudizio, ha prodotto: *(i)* l'estratto della Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 111 del 17.9.2016, recante la pubblicazione dell'avviso di cessione (doc. 2) e successiva rettifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - parte II, n. 88 del 30.7.2022 (doc. 3); *(ii)* l'estratto del contratto di cessione stipulato nel 2016 con *Controparte_3* nel quale è chiaramente riportato il credito vantato nei confronti della società *S.r.l.*, garantito dagli odierni opposenti (doc. 7); *(iii)* gli estratti conto e scalari del rapporto di conto corrente sotteso al titolo azionario (doc. A).

Come noto, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta assoggettato a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità e può essere, dunque, provato in giudizio con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e soggetto a una libera valutazione del giudice (cfr. Cass. Civ. sez. III, 18.5.2023, n.17944).

Tra gli elementi presuntivi, figura, senza dubbio, a titolo esemplificativo, la disponibilità, da parte della società cessionaria, del titolo e dei documenti contabili afferenti al rapporto finanziato.

Invero, il possesso di detta documentazione non si giustifica se non postulando l'avventa cessione del credito con tutta la relativa documentazione (in tale senso, Corte d'Appello di Milano, 24.1.2024 n. 220; Corte d'Appello di Perugia, 30.5.2024, n. 386).

In definitiva, non può residuare alcun dubbio in ordine all'avvenuta cessione del credito a favore di [...]

Controparte_1 la quale, pertanto, deve ritenersi legittimata, tanto sul piano processuale quanto su quello sostanziale, a rivendicare il credito scaturente dal titolo, qui, azionato.

2.3 – Da ultimo, quanto alle contestazioni rivolte da parte attrice all'ammontare delle somme indicate a titolo di capitale e interessi, si evidenzia come, le stesse, lungi dal determinare l'eventuale nullità dell'atto di precezzo sotto il profilo contenutistico/formale, salvo circoscriverne l'efficacia nei limiti dell'importo effettivamente dovuto (cfr. Cass. 27032/2014; Cass. 5515/2008), siano da qualificarsi alla stregua di un'opposizione agli atti esecutivi.

Invero, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione “*l'opposizione a precezzo basata sulla mancata specificazione della somma dovuta attiene alle modalità di redazione del precezzo e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi*” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 5.5.2009; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19.6.1993).

Fermo quanto sopra, si rileva, tuttavia, come il motivo in esame – ancorché ammissibile in quanto proposto entro il termine decadenziale prescritto dall'art. 617 c.p.c. – non possa dirsi fondato.

Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “*l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precezzo a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla*” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19.2.2013; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16.11.1993).

Peraltro, anche a voler opinare diversamente, si evidenzia come parte convenuta abbia ampiamente comprovato la pretesa creditoria rivendicata in questa sede mediante produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto di conto corrente dedotto.

Al riguardo, pare opportuno ribadirsi che “*nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. al diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti*” (Cass. n. 13127 del 24.5.2017; Cass. n. 8944 del 5.5.2016; Cass. n. 23939 del 19.11.2007; Cass. n. 18650 del 5.12.2003).

Le considerazioni che precedono valgono, dunque, a disattendere, ancora una volta, la dogianza sollevata.

2.4 - Acclarata la correttezza della somma complessivamente dovuta, tuttavia, deve convenirsi con quanto rilevato da parte opponente in sede cautelare, dovendosi ripartire il vincolo di solidarietà passiva esistente tra gli opposenti nei limiti delle garanzie, dagli stessi, individualmente, rilasciate.

Invero, con la fideiussione pro quota, i fideiussori garantiscono, insieme, l'intero debito ma, ognuno, nei limiti di una quota determinata e, per tale ammontare, si obbliga, in solido con gli altri garanti, per il pagamento.

Tale assunto trova, peraltro, conferma nello stesso art. 3 del contratto sottoscritto, a tenore del quale: “*Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile, nell'ammontare di ciascuna quota, anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dei fideiussori stessi*” (doc. 10 opposta).

Dunque, l'opposizione promossa merita accoglimento nei termini testé illustrati.

3.

Le spese, in considerazione del complessivo esito del giudizio, contraddistinto, da una parziale soccombenza di parte convenuta opposta quanto ai motivi di opposizione formulati e alle eccezioni sollevate, sono da compensarsi nella misura del 20%, mentre nella quota residua sono da porsi a carico di parte attrice opponente.

La liquidazione è compiuta, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi quanto alle prime due fasi (studio e introduttiva) e minimi quanto alle restanti due (istruttoria e decisoria; quest'ultima di fatto consistita in una reiterazione di quanto esposto negli scritti difensivi precedenti), con una riduzione del compenso spettante per la sola fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione promosso da *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* nei confronti di *Controparte_1* e ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento parziale dell'opposizione promossa, condanna gli opposenti, in solido tra loro ma nei limiti delle quote di debito rispettivamente garantite, al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma complessiva di €. 177.443,78;
2. condanna altresì gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio nella quota dell'80%, compensando quella residua del 20%, spese che si liquidano nell'intero (100%) in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.

Modena, 14 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi